

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 26 / 05 / 2021

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 77

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.3

OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: *Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale n. 104125/2019. Si forniscono altresì le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.*

INDICE

1. Il quadro normativo
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
 - 2.1 Finalità e ambito di applicazione
 - 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
3. Prestazioni
4. Ricorsi amministrativi
5. Finanziamento. Codifica aziende e modalità di compilazione del flusso Uniemens
 - 5.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni
 - 5.2 Codifica aziende
 - 5.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
6. Istruzioni contabili

1. Il quadro normativo

Allo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha stabilito che le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo.

I Fondi di solidarietà, oltre al suddetto scopo, possono perseguire le finalità di erogare prestazioni integrative, in termini di importo e durata, di prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di solo importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, nonché erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative.

Nei casi in cui gli accordi di cui all'articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Ciò premesso, con l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, è stato convenuto di costituire il "Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali" ai sensi dell'articolo 26 del citato D.lgs n. 148/2015.

Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n.

104125, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, che ha istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali (d'ora in avanti Fondo).

Al riguardo, si rappresenta che l'accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell'ambito di applicazione del FIS. Pertanto, i datori di lavoro del relativo settore dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali – ai fini dell'obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del FIS (cfr. l'art. 11, comma 2, del D.l. n. 104125/2019).

Diversamente, per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni ordinarie, in base a uno specifico indirizzo ministeriale, in assenza del Comitato amministratore, tali prestazioni non possono essere erogate in mancanza dell'organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. Di conseguenza, solo una volta nominato il Comitato amministratore il Fondo potrà dirsi pienamente operativo.

Pertanto, anche in ragione di esigenze di certezza e di conoscibilità dei termini, per la presentazione delle domande deve aversi riguardo alla data di costituzione del Comitato amministratore, coincidente con la data del decreto ministeriale di nomina di quest'ultimo.

In particolare, con specifico riferimento all'assegno ordinario, sono da considerare nei termini le domande presentate a partire dalla data di costituzione del Comitato amministratore del Fondo, coincidente con la data del decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti, al più tardi, da quindici giorni prima della data medesima. Fino alla suddetta data, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, i datori di lavoro possono continuare a presentare domanda al Fondo di provenienza. Con successiva circolare sarà comunicata la data di piena operatività del Fondo e saranno fornite le relative istruzioni operative.

Si evidenzia altresì che la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla *“previa costituzione di specifiche riserve finanziarie”*, di cui all'articolo 35 del D.lgs n. 148/2015, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico dei Fondi.

Si segnala, per completezza, che la data di decorrenza del Fondo è la data di entrata in vigore del decreto interministeriale citato, coincidente con il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, con la presente circolare, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 del decreto interministeriale n. 104125/2019 (Allegato n. 1), si illustra la disciplina del Fondo così come delineata dalle disposizioni su richiamate.

2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà

2.1 Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo di solidarietà in commento ha lo scopo di fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali – che occupano mediamente più di tre dipendenti – una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015.

Nello specifico, sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo i dipendenti dei datori di lavoro del suddetto settore delle attività professionali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l'esclusione dei dirigenti.

Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà i datori di lavoro del settore delle attività professionali – individuati dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'Allegato n. 2 della presente circolare – appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del citato D.lgs n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti.

Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal decreto interministeriale per la partecipazione al Fondo di solidarietà, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente (cfr. l'art. 26, comma 4, del D.lgs n. 148/2015).

Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, si rappresenta che, in considerazione della circostanza che il Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali è stato “*costituito a livello nazionale*” successivamente all'entrata in vigore dei decreti interministeriali istitutivi dei citati fondi territoriali, si configura la fattispecie prevista nel disposto di cui all'articolo 2, comma 5, dei medesimi decreti istitutivi (cfr. i decreti interministeriali n. 96077/2016 e successive modificazioni e n. 98187/2016).

Pertanto, in applicazione del richiamato impianto vigente, i datori di lavoro aventi i requisiti per l'iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali di cui al decreto interministeriale n. 104125/2019.

I predetti datori di lavoro non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo per il settore delle attività professionali, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi fondi (cfr. le circolari n. 197/2016 e n. 125/2017).

2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo

Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell'INPS (cfr. l'art. 26, comma 5, del D.lgs n. 148/2015) e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando l'obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.

Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha la facoltà di proporre modifiche riguardo l'importo delle prestazioni o la misura dell'aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall'articolo 26, comma 3, del D.lgs

n. 148/2015.

Per la composizione, la durata delle cariche e i compiti del Comitato amministratore del Fondo si rinvia agli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale n. 104125/2019.

Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell'Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del D.lgs n. 148/2015.

3. Prestazioni

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale n. 104125/2019, il Fondo provvede, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo medesimo, all'erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all'articolo 7 del medesimo decreto interministeriale, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Nelle ipotesi in cui vengano erogate le prestazioni ordinarie di cui sopra è previsto altresì l'accredito della contribuzione correlata.

In coerenza con le previsioni di cui all'articolo 34, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, la suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Le istruzioni operative relative alle predette prestazioni ordinarie verranno fornite con successiva circolare.

4. Ricorsi amministrativi

Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore del Fondo, al quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto interministeriale in commento, spetta decidere in unica istanza.

I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, presso la Direzione generale dell'INPS.

5. Finanziamento. Codifica aziende e modalità di compilazione del flusso Uniemens

5.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai contributi di seguito elencati. A detti contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Risultano applicabili altresì le disposizioni in materia di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

a) Contributo ordinario

Per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale in oggetto (erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori – dipendenti dai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo – interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa) e per la relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti;

b) un contributo ordinario dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Anche in questo caso il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti.

In relazione agli apprendisti, si sottolinea che il contributo è dovuto solo per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto solo tale tipologia di apprendistato è ammessa ad accedere alle prestazioni del Fondo.

Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.

Detto contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo di solidarietà del settore delle attività professionali (marzo 2020) dai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso che, come anticipato, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto interministeriale n. 104125/2019, non saranno più assoggettati all'obbligo contributivo verso il Fondo di provenienza (FIS).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto interministeriale, i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del citato Fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo.

b) Contributo aggiuntivo

In caso di erogazione dell'assegno ordinario, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto istitutivo, è dovuto altresì un contributo aggiuntivo, a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

5.2 Codifica aziende

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è riservato ai datori di lavoro che occupano, mediamente, più di tre dipendenti nel semestre precedente.

Sono tenuti all'iscrizione al Fondo, pertanto, tutti i datori di lavoro del settore delle attività professionali; le posizioni contributive assegnate ai suddetti datori di lavoro, individuate in base ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'Allegato n. 2 della presente circolare, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.) **"0S"** (zero S), che, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 104125/2019 (marzo 2020), assume il significato di "Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali".

L'attribuzione del c.a. **"0S"** alle matricole così individuate avverrà, a prescindere dal requisito dimensionale, in automatico a cura della Direzione generale, con contestuale eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza ("0J" connotante gli iscritti al FIS).

I datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo potranno visualizzare l'avvenuta attribuzione del c.a. **"0S"** sul "Cassetto previdenziale Aziende".

Per quanto riguarda i datori di lavoro che presenteranno domanda di iscrizione all'Istituto successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, si sottolinea che l'attribuzione del c.a. **"0S"** alla nuova matricola verrà effettuata a opera delle Strutture dell'Istituto territorialmente competenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le Strutture territoriali provvederanno ad eseguire le operazioni sopra descritte anche laddove la matricola, che risultava sospesa alla data di pubblicazione della presente circolare, venisse successivamente riattivata; in questo caso, avranno cura di eliminare il c.a. "0J" relativo al Fondo di provenienza (FIS).

Poiché dalla data di decorrenza del Fondo il relativo contributo di finanziamento è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di tre dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione **"0S"** il controllo del requisito occupazionale di più di tre dipendenti nel semestre sarà effettuato a livello procedurale, secondo le consuete modalità illustrate nella circolare n. 176/2016, ai paragrafi 2.2. e 7.1.

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di tre dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l'attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione:

"6G", che assume il nuovo e più ampio significato di *"Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale e Azienda con più di 3 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di solidarietà per le attività professionali"*.

Ai fini della corretta applicazione dell'aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di quindici dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l'attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione:

“2C”, che ha il più ampio significato di *“Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà e al Fondo di solidarietà per le attività professionali”*, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni.

Si sottolinea che l'utilizzo dei codici di autorizzazione **“6G”** e **“2C”**, per i datori di lavoro che realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. In entrambi i casi viene escluso, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione dovrà essere comunicata alla Struttura competente a cura del datore di lavoro.

Si ricorda che, qualora un medesimo datore di lavoro eserciti attività plurime connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori diversi, il requisito occupazionale deve essere determinato in relazione al numero di dipendenti distintamente occupati in ognuna delle attività.

Per completezza si aggiunge che, con specifico riferimento ai datori di lavoro aventi i requisiti per l'iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige di cui al paragrafo 2.1 della presente circolare, l'attribuzione del suddetto codice di autorizzazione **“0S”** alle relative matricole (e la contestuale eliminazione *ex nunc* del c.a. **“7V”** per gli iscritti al Fondo Trentino e **“6P”** per gli iscritti al Fondo Bolzano-Alto Adige) avverrà, esclusivamente, a opera delle Strutture territoriali competenti, su richiesta dei datori di lavoro da presentare tramite il *“Cassetto previdenziale Aziende”*.

5.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

A decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria, pari allo 0,45% per i datori di lavoro con media occupazionale tra più di tre e quindici dipendenti e pari allo 0,65% per i datori di lavoro con media occupazionale con più di quindici dipendenti, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto **per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021**, le aziende valorizzeranno – all'interno di `<DenunciaAziendale>` `<AltrePartiteADebito>` – l'elemento `<AltreADebito>` indicando i seguenti dati:

- in `<CausaleADebito>` il codice di nuova istituzione **“M179”**, avente il significato di *“Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >3 a 15 dipendenti)”*; il codice **“M189”**, avente il significato di *“Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >15 dipendenti)”*;
- in `<Retribuzione>` l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti;
- in `<SommaADebito>` l'importo del contributo pari allo 0,45% dell'imponibile contributivo (da >3 a 15 dipendenti); pari allo 0,65% dell'imponibile contributivo (da >15 dipendenti);

dipendenti).

Si fa presente che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al **periodo da marzo 2020 ad aprile 2021**, dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS, dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021, dopo avere ottenuto il c.a. “**OS**” e l’eliminazione del c.a. “**OJ**”, potranno recuperare il suddetto contributo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, come disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5 del 25 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso “**L220**” (FIS), da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

6. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del nuovo Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, oggetto della presente circolare e regolamentato con decreto interministeriale n. 104125/2019, si istituisce la nuova gestione contabile:

- **CP** - Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019.

In seno a tale Gestione viene istituita la contabilità separata:

- **CPR** - Gestione assicurativa a ripartizione.

Con riferimento alla rilevazione contabile del contributo ordinario dovuto dai datori di lavoro, che esporranno in Uniemens i codici “M179” e “M189”, si istituiscono i seguenti conti:

- **CPR21110** per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
- **CPR21170** per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.

La procedura informatica di ripartizione contabile dei flussi Uniemens imputerà le somme rimosse a titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente, ai conti CPR21110 e CPR21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Ai medesimi conti, pertanto, andranno registrate anche le somme esposte nel flusso Uniemens con i codici “M179” e “M189”, relativamente alle competenze arretrate.

Per quanto riguarda invece la contribuzione ordinaria derivante dai modelli DM10 insoluti e DM10/V, si istituiscono i seguenti conti:

- **CPR21120** per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti;

- CPR21180 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell'anno in corso.

Avuto riguardo ai casi di recupero del contributo ordinario già versato al Fondo di integrazione salariale (FIS) dai datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà in esame, recupero valorizzato nelle denunce mensili con il codice Uniemens "L220", dovrà essere imputato, a cura della procedura informatica di ripartizione contabile dei DM, al conto esistente FRR34100, istituito con il messaggio n. 3112 del 18 luglio 2016.

Si riportano, nell'Allegato n. 3, le variazioni intervenute al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.